



Provincia di Padova

Decreto del Presidente della Provincia

N° di Reg. **155**
del **10/12/2025**

3602

Immediatamente eseguibile

Oggetto: **CORTE DI APPELLO DI VENEZIA. RG 286/2024, RG 287/2024. APPROVAZIONE TESTO DI ACCORDO TRANSATTIVO TRA LA PROVINCIA DI PADOVA E LE DITTE MAG COSTRUZIONI SRL E PMC SRL.**

Con l'assistenza del: Segretario Generale CHIANESE CLAUDIO.

IL PRESIDENTE

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia di Padova del 24.08.2018 reg. n. 109, con il quale è stata autorizzata la proposizione di apposita azione giudiziaria, innanzi al Tribunale di Padova, nei confronti dell'impresa M.A.G. Costruzioni srl, affidataria dei lavori di restauro coperture e facciate degli edifici scolastici “A. Gramsci” e “A. Cornaro” di Padova, al fine di far valere la responsabilità dell'impresa per difetti e vizi di costruzione nei citati edifici;

RILEVATO che il giudizio si è concluso con la sentenza n. 77 del 8.01.2024 con la quale il Tribunale di Padova ha condannato la M.A.G. Costruzioni srl e la ditta chiamata in causa P.M.C. srl a pagare in via solidale alla Provincia di Padova la somma di € 427.945,98 oltre interessi, nonché tutte le spese di lite alla Provincia ed ai dipendenti chiamati in causa, e le spese di consulenza tecnica comprese le spese relative al precedente procedimento per A.T.P.;

DATO ATTO che la succitata Sentenza n. 77/2024 è stata impugnata avanti alla Corte di Appello di Venezia dalle ditte PMC srl (Rg 286/2024) e MAG Costruzioni srl (Rg287/2024);

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia di Padova reg n. 16 del 14.02.2024 con il quale è stata autorizzata la costituzione della Provincia nei suddetti giudizi di appello, poi riuniti, con proposizione di appello “*incidentale tardivo*” ai sensi degli artt. 333 e 334 c.p.c., affidando l'incarico all'Avv. Diego Signor del Foro di Treviso, che ha patrocinato e difeso la Provincia nella causa promossa in primo grado avanti il Tribunale di Padova;

CONSIDERATO che, a seguito di istanze di sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza n. 77/2024 presentate dalle ditte PMC srl e MAG Costruzioni srl ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., la Corte di Appello di Venezia, con provvedimento del 20.08.2024, ha accolto parzialmente le istanze e per l'effetto ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza nella misura eccedente la somma di € 180.000,00, oltre interessi;

RILEVATO che la Corte di Appello è pervenuta alla suddetta decisione per aver ritenuto *"quanto al fumus boni juris, che, sulla base della valutazione sommaria tipica di questa fase, risulti corretta la sentenza impugnata in relazione alla questione preliminare avente ad oggetto la decadenza e prescrizione, mentre meriti approfondimento il criterio utilizzato dal Tribunale per la quantificazione del danno nella misura eccedente la somma riportata nell'elaborato peritale depositato nella procedura di ATP"*;

PRESO ATTO che le ditte PMC srl e MAG Costruzioni srl, tramite i propri Procuratori, hanno proposto di definire in via transattiva il contenzioso in essere, ed a tal fine, hanno inviato con pec del 19 novembre 2025 prot. n. 81584/25 e prot. n. 81589/25 una proposta di accordo transattivo con la quale *"Mag Costruzioni srl e PMC, in via solidale tra loro, riconoscono alla Provincia di Padova, a titolo di ristoro per i danni subiti in conseguenza dei vizi e difetti delle opere realizzate negli edifici del Complesso Scolastico Gramsci – Cornaro, un importo, omnicomprendivo, pari a € 295.932,51"*;

VISTA la nota del 4.12.2025 prot. n. 86657 con la quale l'Avv. Diego Signor, in qualità di legale incaricato della Provincia nella causa *de quo*, formula un parere positivo in merito alla proposta di definizione bonaria della controversia, rappresentando, con puntuali e dettagliate valutazioni di carattere giuridico ed economico, che il testo di Accordo transattivo proposto risulta favorevole per l'Amministrazione;

PRESO ATTO che, secondo quanto evidenziato nel suddetto parere, l'adesione alla proposta transattiva risulta opportuna in quanto consente di evitare il rischio di un esito processuale sfavorevole per la Provincia di Padova, alla luce della motivazione contenuta nel provvedimento del 20.08.2024 con cui la Corte di Appello di Venezia ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;

RITENUTO, pertanto, di condividere le valutazioni espresse dal suddetto professionista e di approvare il testo dell'Accordo transattivo allegato, quale soluzione conforme ai principi di economicità, efficacia e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché coerente con l'interesse pubblico alla celere e conveniente definizione della controversia;

DATO ATTO che sulla proposta di decreto, concretatasi nel presente atto, è stato espresso dal

Dirigente dell'Ufficio Legale, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, e dal Dirigente del Servizio Programmazione Finanziaria e Bilancio, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

DATO ATTO che in ordine alla proposta di decreto, concretatasi nel presente atto, il Segretario Generale ha apposto il visto di conformità, in osservanza alle disposizioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

DECRETA

- 1 di approvare il testo dell'Accordo transattivo tra la Provincia di Padova e le ditte MAG Costruzioni srl e PMC srl , che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 2 di demandare gli uffici competenti alla adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari alla sottoscrizione dell'Accordo e alla definizione del contenzioso.

Il Presidente dichiara il presente decreto immediatamente eseguibile per la necessità di provvedere in tempi brevi alla sottoscrizione dell'accordo.

Sottoscritto dal Presidente

GIORDANI SERGIO

con firma digitale

Facciate nr.: 3

Allegati nr.: 1 / 24

ACCORDO

Tra

PROVINCIA DI PADOVA (C.F. 80006510285 - P.IVA 00700440282) con sede in Padova (PD), Piazzetta Virgilio Bardella n.2, in persona del Dirigente della Direzione Settore Edilizia e impianti che la rappresenta legalmente arch. Alessandro Piva, ("**Provincia**")

M.A.G. COSTRUZIONI S.R.L., (C.F. 00223970286), con sede in Padova, Via dei Livello, 48/50, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Geom. Fausto Mazzucato, c.f. MZZFST61L27G224H (di seguito, per brevità anche solo "**MAG**")

P.M.C. (PROTEZIONE MANUFATTI CALCESTRUZZO) S.R.L., (C.F. e P.IVA 01229010242), con sede in Belvedere di Tezze sul Grappa (VI), Via Strada del Confine n. 33/A, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Francesco Marotta, c.f. MRTFNC66P02Z118U (di seguito, per brevità, anche solo "**PMC**")
dopo aver premesso che

- nella presente scrittura, tranne ove diversamente specificato, i termini di seguito riportati hanno il significato loro attribuito qui di seguito:

- per "**Parti**" si intendono la Provincia di Padova, MAG e PMC congiuntamente considerati;
- per "**Procedimento n. 474/2016 R.G.**" si intende il procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 474/2016 R.G. innanzi al Tribunale civile di Padova, promosso con ricorso della Provincia di Padova nei confronti di MAG (con successiva estensione del contraddittorio nei confronti, tra gli altri di PMC);
- per "**Elaborato peritale di ATP dell'arch. Calderone**" si intende la relazione peritale (comprensiva dei relativi allegati) depositata nel Procedimento n. 474/2016 R.G., in data 5.3.2018, dal consulente tecnico nominato arch. Marco Calderone;

- per **"Giudizio n. 585/2019 R.G."** si intende il procedimento giudiziale n. 585/2019 R.G. promosso innanzi al Tribunale di Padova, con atto di citazione notificato in data 18 gennaio 2019 dalla Provincia di Padova nei confronti di MAG (con successiva chiamata in causa, da parte di MAG, di alcuni terzi tra cui PMC che a sua volta ha chiamato alcuni terzi);
- per **"Sentenza n. 77/2024 del Tribunale di Padova"** o **"Sentenza n. 77/2024"** si intende la sentenza n. 77/2024 del Tribunale di Padova, resa all'esito del Giudizio n. 585/2019 R.G., pronunciata in data 8.1.2024, pubblicata in data 11.1.2024 e notificata in data 19.1.2024;
- per **"Giudizio di appello n. 286/2024 R.G"** si intende il procedimento giudiziale n. 286/2024 R.G. promosso innanzi alla Corte di Appello di Venezia, con atto di citazione notificato in data 19.2.2024 da PMC, per la riforma della Sentenza n. 77/2024 del Tribunale di Padova;
- per **"Giudizio di appello n. 287/2024 R.G"** si intende il procedimento giudiziale n. 287/2024 R.G. promosso innanzi alla Corte di Appello di Venezia, con atto di citazione notificato in data 19.2.2024 da MAG, per la riforma della Sentenza n. 77/2024 del Tribunale di Padova;
- per **"Contratto d'appalto"** si intende il contratto d'appalto del 25.06.2009 rep. n. 29.619 prot. n. 105133 sottoscritto dalla Provincia di Padova e da MAG Costruzioni s.r.l.;
- per **"Complesso scolastico Gramsci-Cornaro"** si intende il complesso immobiliare denominato "A. Gramsci" e "A. Cornaro" sito in Padova, via Riccoboni, oggetto del Contratto d'appalto del 25.06.2009 rep. n. 29.619 prot. n. 105133;
- per **"Opere di impermeabilizzazione con applicazione di uno strato di poliurea"** si intendono le opere di

"impermeabilizzazione con sistemi elastomerici a base di resine poliureiche da eseguirsi su guaine bituminose lisce" previste nel Contratto d'appalto del 25.06.2009 rep. n. 29.619 prot. n. 105133 sottoscritto dalla Provincia di Padova e da MAG Costruzioni s.r.l.;

considerando che

- i)** in data 25.6.2009 la Provincia di Padova e MAG hanno stipulato il Contratto d'appalto avente ad oggetto lavori di restauro della copertura, delle facciate e delle coloriture interne relativamente all'edificio "Ex CMPP" di via Cave e agli edifici del Complesso scolastico Gramsci - Cornaro;
- ii)** con specifico riferimento ai lavori relativi al Complesso scolastico Gramsci-Cornaro, i lavori appaltati erano volti a risolvere alcuni problemi di infiltrazione d'acqua provenienti dalla copertura e dalle finestre, che avevano danneggiato gli intonaci interni e le tinteggiature;
- iii)** con successivo contratto MAG, a seguito di apposita autorizzazione della Provincia di Padova, ha affidato in subappalto a PMC l'esecuzione delle Opere di impermeabilizzazione con applicazione di uno strato di poliurea come descritte *"nel documento di offerta e nel ciclo di intervento previsti allegati"* in calce al contratto di subappalto;
- iv)** successivamente all'ultimazione dei lavori oggetto del Contratto di appalto e in particolare nel corso del 2014 e dell'intero 2015 il Complesso scolastico Gramsci - Cornaro è stato tuttavia nuovamente interessato da importanti fenomeni di carattere infiltrativo, gocciolamenti e percolamenti;
- v)** a seguito di ispezioni svolte sulle coperture, la Provincia di Padova ha rilevato il deterioramento/sfarinamento dello strato impermeabile di poliurea e, in alcune zone, la estesa formazione di grinze dello stesso manto impermeabilizzante;

vi) la Provincia di Padova ha quindi proposto in data 21.1.2016 ricorso per accertamento tecnico preventivo n. 474/2016 R.G. innanzi al Tribunale di Padova chiedendo che si procedesse alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio affinché:

- verificasse i vizi costruttivi delle opere oggetto del Contratto di appalto, specie in relazione allo stato di degrado della impermeabilizzazione della copertura;
- valutasse i danni causati agli edifici del Complesso scolastico Gramsci-Cornaro ed indicasse le opere necessarie per l'eliminazione ed il ripristino nonché la valutazione dei costi;

vii) nel procedimento così instaurato si è in primo luogo costituita MAG, che ha chiesto di procedersi all'estensione del contraddittorio nei confronti, tra l'altro, di PMC; successivamente si è costituita anche la stessa subappaltatrice PMC;

viii) il Procedimento n. 474/2016 R.G. si è concluso in data 5.3.2018 con il deposito dell'Elaborato peritale di ATP dell'arch. Calderone;

ix) anche sulla base del contenuto dell'Elaborato peritale di ATP dell'arch. Calderone, con atto di citazione notificato in data 18.1.2019, la Provincia di Padova ha quindi promosso innanzi al Tribunale di Padova il Giudizio n. 585/2019 R.G., chiedendo

- di accertarsi e dichiararsi la sussistenza, negli edifici del Complesso scolastico Gramsci - Cornaro, di una serie di vizi, difetti e conseguenti danni, meglio descritti nell'atto di citazione e nella documentazione allegata (oltre che nell'Elaborato peritale dell'arch. Calderone);

- di accertare e dichiarare che la responsabilità dei suddetti vizi, difetti e conseguenti danni fosse attribuibile a MAG e conseguentemente accertarsi e dichiararsi il diritto della Provincia di Padova ad ottenere da MAG il risarcimento dei danni subiti e la rifusione delle spese sostenute in conseguenza dei vizi e difetti delle opere appaltate;
- per l'effetto, di condannarsi MAG al risarcimento del danno subito in favore della Provincia di Padova;

x) MAG si è costituita nel Giudizio n. 585/2019 R.G. con comparsa di costituzione e risposta in data 24.4.2019 chiedendo

- in via preliminare di poter chiamare in causa, tra gli altri, anche la subappaltatrice PMC (ed il geom. Nazario Borina) affinché fosse integrato anche nei suoi confronti il contraddittorio;
- nel merito, in via principale, di respingersi, siccome inammissibili, o decadute, o prescritte o perché infondate in fatto o diritto, tutte le domande formulate in giudizio nei confronti di MAG;
- nel merito, in via subordinata,
 - nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate dalla Provincia di Padova, **i]** quanto al geom. Nazario Borina, accertarsi la responsabilità esclusiva del predetto, ovvero prevalente nella misura del 99% (ovvero in quella diversa che dovesse risultare in corso di causa), nella causazione dei danni oggetto di giudizio; **ii]** quanto a PMC accertarsi la responsabilità della stessa (esclusiva, ovvero in concorso con gli altri soggetti in giudizio, ad esclusione di MAG) nella causazione dei danni di cui

è causa e conseguentemente condannarsi la stessa PMC a risarcire tali danni (in via esclusiva ovvero in concorso con gli altri soggetti in giudizio, ad esclusione di MAG) direttamente nei confronti della Provincia di Padova ed a rispondere di quanto richiesto dall'attrice;

- accertato il concorso di colpa della Provincia di Padova e/o accertate le responsabilità concorrenti e prevalenti di ulteriori soggetti chiamati in giudizio (compresa PMC) nella causazione dei danni oggetto di causa, diminuirsi corrispondentemente l'obbligazione risarcitoria a carico di MAG fatta valere in giudizio;
- nel merito, in via di ulteriore subordine, nella non creduta ipotesi in cui fosse stata ritenuta residuare una qualsivoglia responsabilità e conseguenza risarcitoria a carico di MAG nei confronti della Provincia di Padova per i titoli e le ragioni da questa azionate nel giudizio, dichiararsi tenuti e condannarsi il Sig. Geom. Nazario Borina e/o la Società P.M.C. S.r.l. in via solidale o per la percentuale di responsabilità da accertarsi, a tenere manlevata ed indenne MAG da qualsivoglia pregiudizio che fosse alla stessa ascritto in accoglimento, anche parziale, delle domande attoree;
- nel merito, in ogni caso, accertarsi l'estinzione, ovvero la corrispondente diminuzione, di ogni credito che fosse accertato sussistere in capo alla Provincia di Padova nei confronti di MAG per i titoli e le ragioni azionate in giudizio, per effetto della compensazione con il controcredito vantato dalla stessa MAG Costruzioni S.r.l. nei confronti della Provincia di Padova, quantificato nell'importo di Euro 45.932,51 e costituito dalle seguenti voci:

- Euro 16.338,77, per svincolo ritenute a garanzia riferite ai lavori sul Complesso scolastico Gramsci-Cornaro, come da fattura MAG 227/2014 del 9.6.2014;
- Euro 21.917,50 per le riparazioni conseguenti al fortuale del 7.7.2014, effettuate su incarico affidato dalla Provincia di Padova con determinazione n. 2071 in data 16.7.2014 e successiva lettera in data 17.7.2014;
- Euro 7.676,24 per realizzazione di nuovo pluviale e adattamento del pluviale esistente sulla coperta dell'Istituto Cornaro, effettuata su incarico affidato dalla Provincia di Padova con determinazione n. 2278 in data 19.8.2014 e successiva lettera in data 28.8.2014;

xii) PMC si è a sua volta costituita nel Giudizio n. 585/2019 R.G. con comparsa di costituzione e risposta in data 17.9.2019 chiedendo

- in via preliminare, di accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione della garanzia per vizi in merito alle opere eseguite da PMC e dedotte in giudizio;
- nel merito, in via principale, di rigettare tutte le domande formulate nei propri confronti, in quanto infondate in fatto e in diritto;
- nel merito, in via subordinata,
 - accertare e dichiarare che i vizi dedotti in giudizio fossero riferibili a fatto e colpa del geom. Borina, e per l'effetto respingersi la domanda con riferimento al grado ed alla entità della colpa così accertati, affermando, per i residui danni, che gli stessi sono riferibili in tutto o nella misura da accertarsi in giudizio a MAG;

- in denegata ipotesi di soccombenza, di condannare le terze chiamate da PMC a manlevare e tenere indenne la stessa PMC, ciascuna per il rispettivo grado di responsabilità oppure in via solidale, da qualsiasi obbligo di pagamento di somme di denaro a qualsiasi titolo per i fatti di cui è causa;

xiii) il Tribunale di Padova, con Sentenza n 77/2024 pronunciata in data 8.1.2024 e pubblicata in data 11.1.2024, preliminarmente ritenendo l'estensione automatica delle domande formulate dalla Provincia di Padova anche nei confronti di PMC, per quanto rileva ai fini del presente accordo:

- ha accolto le domande della Provincia di Padova nei limiti di cui in motivazione;
- ha condannato MAG e PMC a pagare in via solidale alla Provincia la somma di euro 427.945,98, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;
- ha accertato le quote interne di responsabilità dei condebitori solidali MAG e PMC nella misura, rispettivamente, del 40% e del 60%;
- ha condannato PMC a tenere manlevata MAG da quanto questa avrà pagato in favore della Provincia di Padova in eccedenza rispetto alla quota interna del 40% sopra ricordata;
- ha dichiarato estinto, per intervenuta compensazione, il credito risarcitorio della Provincia di Padova nei confronti di MAG fino alla concorrenza della somma di euro 45.932,51, oltre interessi al tasso di legge dalle richieste di pagamento delle singole somme dovute fino alla domanda ed interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda fino al saldo;

- ha condannato MAG e PMC al pagamento in favore della Provincia di Padova delle spese di lite del giudizio n. 585/2019 R.G., liquidate in euro 19.000 per compensi, spese generali in misura pari al 15%; euro 5.404,05 per spese specifiche (spese per c.t.p., C.U., marca da bollo e notifiche); infine IVA e Cassa Forense;
- ha altresì condannato MAG e PMC al pagamento in favore della Provincia di Padova delle spese del procedimento n. 474/2016 R.G. liquidate in euro 5.900,00 per compensi; spese generali in misura pari al 15%; euro 286,00 per spese specifiche (C.U. e marca da bollo); infine IVA e Cassa Forense;
- ha disposto che sia i costi della consulenza tecnica espletata nel procedimento n. 474/2016 R.G. sia i costi della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio 585/2019 R.G. restino definitivamente a carico di MAG e PMC in misura pari, rispettivamente, al 40% a carico di MAG e al 60% a carico di PMC.

La sentenza n. 77/2024 del Tribunale di Padova contiene anche le statuizioni relative alla posizione degli altri soggetti chiamati in causa nel Giudizio n. 585/2019 R.G. e per i quali la detta sentenza è divenuta definitiva. Con riguardo alla posizione di tali soggetti, le Parti si danno reciprocamente atto che esse non rilevano ai fini del presente accordo

xiv) la Sentenza n. 77/2024 del Tribunale di Padova è stata in primo luogo impugnata da PMC con atto di citazione notificato in data 19.2.2024, che ha portato all'incardinamento del Giudizio di appello n. 286/2024 R.G. innanzi alla Corte d'Appello di Venezia: nel suddetto atto di citazione in appello PMC ha in particolare chiesto

- in via preliminare, di sospendersi l'efficacia esecutiva della Sentenza n. 77/2024 del Tribunale di Padova ai sensi dell'articolo 283 c.p.c.;
- nel merito, annullare o riformare la sentenza n. 77/2024 del Tribunale di Padova, accogliendo, in fase rescissoria le medesime conclusioni già formulate nel giudizio di primo grado ed esposte nel punto **xii)** che precede;

xv) la Sentenza n. 77/2024 del Tribunale di Padova è stata altresì impugnata da MAG con atto di citazione notificato in data 19.2.2024, che ha portato all'incardinamento del Giudizio di appello n. 287/2024 R.G innanzi alla Corte d'Appello di Venezia: nel suddetto atto di citazione in appello MAG ha in particolare chiesto

- in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza n. 77/2024 del Tribunale di Padova ai sensi dell'articolo 283 c.p.c.;
- nel merito, in riforma della sentenza n. 77/2024 del Tribunale di Padova, disattesa e respinta ogni avversa domanda ed eccezione preliminare, processuale e di merito, formulata nei confronti di MAG:
 - in via principale di respingersi, siccome decadute, o prescritte o perché infondate in fatto o diritto, tutte le domande formulate in giudizio nei confronti di MAG;
 - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate dalla Provincia di Padova, accertato il concorso di colpa della Provincia di Padova ex art. 1227, I comma c.c. nella misura da accertarsi in via equitativa ed indicata nel 99% ovvero in quella diversa da accertarsi in corso di causa, di diminuirsi corrispondentemente l'obbligazione risarcitoria a carico delle imprese esecutrici e, in specie, della MAG;

xvi) la Provincia di Padova si è costituita sia nel Giudizio di appello n. 286/2024 R.G. (con comparsa di costituzione e risposta con contestuale appello incidentale ex art. 334 c.p.c. in data 10.5.2024) sia nel Giudizio di appello n. 287/2024 R.G. (con comparsa di costituzione e risposta con contestuale appello incidentale ex art. 334 c.p.c. in data 29.5.2024): domandando in particolare

- in via preliminare, di rigettare le istanze di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 77/2024 del Tribunale di Padova proposte da MAG e PMC;
- nel merito, in via principale:
 - di rigettare integralmente gli appelli proposti da MAG e PMC e per l'effetto di confermare i capi e le statuizioni della Sentenza n. 77/2024 del Tribunale di Padova impugnati nei rispettivi atti di citazione da MAG e PMC;
 - in accoglimento degli appelli incidentali proposti, di riformare la Sentenza n. 77/2024 del Tribunale di Padova limitatamente ai capi ed alle parti specificatamente indicate nella trattazione dei motivi di appello incidentale e per l'effetto,
 - di accertare e dichiarare la sussistenza, negli edifici del Complesso scolastico Gramsci - Cornaro, di una serie di vizi, difetti e conseguenti danni, meglio descritti nell'atto di citazione, in tutti gli ulteriori scritti difensivi dimessi nel Giudizio n. 585/2019 e nella documentazione allegata, nonché nell'Elaborato peritale di ATP dell'arch. Calderone e nell'ulteriore relazione peritale dell'arch. Calderone in data 28.4.2023 dimessa nel ridetto Giudizio n. 585/2019 R.G;

- di accertare e dichiarare che la responsabilità dei suddetti vizi, difetti e conseguenti danni fosse attribuibile a MAG e a PMC e conseguentemente di accertare e dichiarare il diritto della Provincia di Padova ad ottenere da MAG e da PMC il risarcimento dei danni subiti e la rifusione delle spese sostenute in conseguenza dei vizi e difetti delle opere appaltate;
- di condannarsi conseguentemente MAG e PMC, in via solidale tra loro al pagamento, in favore della Provincia di Padova, del risarcimento richiesto;

xvii) MAG, a sua volta, si è costituita nel Giudizio di appello n. 286/2024 R.G. con comparsa di costituzione e risposta in data 8.5.2024; comparsa nella quale:

- ha in via preliminare richiesto la riunione del ridetto giudizio di appello con il giudizio di appello n. 287/2024 R.G.;
- ha quindi ribadito le conclusioni già formulate nel proprio atto di citazione di appello, domandando peraltro:
 - da un lato che la riforma della Sentenza n. 77/2024 avvenisse anche in accoglimento dell'appello proposto da PMC ove convergente con quello proposto da MAG;
 - e dall'altro lato di respingersi tutte le domande ed eccezioni formulate da PMC nei confronti di MAG, siccome inammissibili ed infondate;

xviii) anche PMC si è costituita nel Giudizio di appello n. 287/2024 R.G. con comparsa di costituzione e risposta in data 28.5.2024 chiedendo la riunione del ridetto giudizio con il Giudizio di appello n. 286/2024 R.G. e ribadendo le medesime conclusioni già formulate nell'atto di citazione in appello del ridetto Giudizio d'appello n. 286/2024 R.G.;

xix) con provvedimenti emessi in data 20.8.2024 la Corte d'Appello di Venezia:

- ha accolto parzialmente le istanze di sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza n. 77/2024 del Tribunale di Padova proposte da MAG e PMC e, per l'effetto ha sospeso l'efficacia esecutiva della stessa nella misura eccedente la somma di € 180.000,00, oltre interessi come calcolati in sentenza;
- ha disposto la riunione del Giudizio di appello n. 286/2024 R.G. e del Giudizio di appello n. 287/2024 R.G., fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 6.11.2025, rinviata su concorde richiesta delle Parti al 18.12.2025;

xx) Le Parti su dichiarano perfettamente edotte del contenzioso descritto nelle suestese premesse, di quanto in esso dedotto, prodotto, richiesto ed eccepito da ciascuna parte, dei provvedimenti nel medesimo assunti, cosicchè tale contenzioso deve qui intendersi richiamato nella sua interezza, anche con riguardo agli aspetti non esplicitati nelle suestese premesse;

xxi) le parti nelle ultime settimane hanno valutato la possibilità di definire in via transattiva il contenzioso, *si conviene quanto segue*

*

ARTICOLO 1

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

*

ARTICOLO 2

2.1 Con la sottoscrizione del presente atto MAG e PMC, a soli fini transattivi e in via solidale tra loro, senza riconoscimento alcuno delle responsabilità affermate dalla Provincia di Padova e dalla Sentenza n. 77/2024 rispetto al

giudizio di primo grado ed ai giudizi d'appello succitati, in relazione alle opere oggetto del Contratto d'appalto e del successivo subappalto dedotti in causa, solo in ottica transattiva al fine di contenere i tempi e l'alea del giudizio definitivo, riconoscono e corrispondono alla Provincia di Padova, a titolo di ristoro per i danni lamentati dalla Provincia di Padova in conseguenza dei vizi e difetti, meglio indicati in premessa, delle opere oggetto del Contratto d'appalto, realizzate negli edifici del Complesso Scolastico Gramsci - Cornaro, un importo, omnicomprensivo, pari a € 295.932,51 (diconsi duecentonovantacinquemilanovecentotrentadue//51).

2.2 Il pagamento del suddetto importo deve intendersi effettuato, per una somma corrispondente a € 45.932,51 (diconsi quarantacinquemilanovecentotrentadue//51), mediante compensazione con gli importi di cui:

- a)** alla fattura di MAG 227/2014 del 9.6.20214 pari ad € 16.388,77 i.v.a. compresa, allegata in copia alla presente sub a);
- b)** ai lavori di cui al *"Preventivo di spesa per l'esecuzione di ripristino danni presso l'Istituto Gramsci in via Canestrini n. 78/1 a Padova"* redatto da MAG in data 14.7.2014 e alla successiva determinazione n. 2071 in data 16.7.2014, per un importo pari ad € 21.917,40, i.v.a. compresa come da bozza di fattura allegata in copia alla presente sub b);
- c)** ai lavori di cui al preventivo di spesa per i lavori di *"realizzazione di ulteriore pluviale sulla copertura"* dell'Istituto "Cornaro" di Padova, redatto da MAG in data 9.6.2014 ed alla successiva determinazione n. 2278 in data 19.8.2014 della Provincia di Padova, pari ad € 7.676,24, i.v.a. compresa come da bozza di fattura allegata in copia alla presente sub c).

2.3 Con la conclusione del presente accordo deve intendersi che la sottoscrizione da parte di MAG costituisce anche quietanza dell'avvenuto pagamento dell'importo di cui all'articolo 2.2. lettera a), b) e c) che precede e quindi del pagamento delle relative fatture, ivi indicate, che Mag si obbliga ad emettere entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente, trasmettendone contestualmente copia alla Provincia con l'attestazione di quietanza.

2.4. La rimanente parte, pari ad € 250.000,00 (diconsi duecentocinquantamila/00) del complessivo importo di € 295.932,51 cui all'articolo 2.1 che precede, viene corrisposta mediante i seguenti assegni circolari non trasferibili intestati alla Provincia di Padova:

a)- n. 9900114694-02 emesso da Banco BPM di Euro 120.000,00

b)- n. V6401170531-02 emesso da Banca Generali S.p.A. di Euro 30.000,00;

c) n. V6401170530-01 emesso da Banca Generali S.p.A. di Euro 100.000,00;

per l'importo complessivo pari a Euro 250.000,00 (diconsi duecentocinquantamila/00)

2.5 Le parti danno atto del fatto che gli assegni circolari di cui all'articolo 2.4 che precede sono stati consegnati in deposito fiduciario, all'avv. Diego Signor, legale della Provincia di Padova nel Giudizio di appello n. 286/2024 R.G e nel Giudizio di appello n. 287/2024 R.G, in data 14.11.2025, con l'incarico di custodirli e consegnarli alla Provincia di Padova solamente al momento in cui la Provincia di Padova avrà inviato agli indirizzi di cui al successivo articolo 6 e all'avv. Diego Signor, all'indirizzo pec diegosignor@pec.ordineavvocatitreviso.it una comunicazione del seguente tenore "A riscontro della vostra comunicazione pec in avente ad oggetto "Somma risarcitoria a favore della Provincia di Padova di cui alla Sentenza n. 77/2024 del

Tribunale di Padova - proposta di accordo transattivo anche per l'abbandono dei giudizi di appello" si trasmette in allegato la copia del testo allegato a quella pec, sottoscritto in segno di integrale accettazione da parte della Provincia di Padova: con la conseguenza che l'accordo deve intendersi così concluso", recante in allegato la presente proposta sottoscritta dalla Provincia di Padova per il tramite del Dirigente della Direzione Settore Edilizia e impianti arch. Alessandro Piva per integrale accettazione. Ove tale comunicazione non sia formalizzata entro il 13.12.2025, gli assegni circolari summenzionati dovranno essere restituiti dall'Avv. Diego Signor (a MAG quanto all'assegno sub a ed a PMC quanto agli assegni sub b e c) e la presente proposta si intenderà priva di ogni effetto.

2.6 Il presente accordo si intenderà concluso nel momento in cui perverrà a MAG e PMC la comunicazione via pec di cui al superiore punto 2.5.

2.7 La Provincia dichiara che, a fronte del ricevimento delle somme di cui ai sopra indicati assegni circolari e di quanto previsto nel successivo articolo 3, la stessa:

- rinuncia in un'ottica transattiva, tanto nei confronti di M.A.G. Costruzioni s.r.l., quanto nei confronti di P.M.C. (Protezioni Manufatti Calcestruzzo) s.r.l. alle maggiori somme spettantegli a titolo risarcitorio e relativi interessi in forza della Sentenza n. 77/2024 del Tribunale di Padova impugnata;
- si dichiara integralmente tacitata di ogni diritto risarcitorio inerente e conseguente il contenzioso di cui alle premesse ed i fatti in questo dalla medesima Provincia di Padova fatti valere.

*

ARTICOLO 3

3.1 Con la conclusione dell'accordo transattivo MAG con riferimento al complessivo importo pari ad € 45.932,51 e alle somme parziali di cui tale importo si compone, ossia,

- alla somma pari ad € 16.388,77 i.v.a. compresa di cui alla fattura di MAG 227/2014 del 9.6.2014;
- alla somma pari ad € 21.917, 50, i.v.a. compresa di cui al *"Preventivo di spesa per l'esecuzione di ripristino danni presso l'Istituto Gramsci in via Canestrini n. 78/1 a Padova"* redatto da MAG in data 14.7.2014 e alla successiva determinazione n. 2071 in data 16.7.2014;
- alla somma pari ad € 7.676,24 i.v.a. compresa, di cui al preventivo di spesa per i lavori di *"realizzazione di ulteriore pluviale sulla copertura"* dell'Istituto "Cornaro" di Padova, redatto da MAG in data 9.6.2014 ed alla successiva determinazione n. 2278 in data 19.8.2014 della Provincia di Padova,

rinuncia espressamente a richiedere alla Provincia di Padova

- a)** gli interessi, al tasso di legge, maturati dalle richieste di pagamento delle singole somme dovute fino alla data della domanda formulata nel giudizio n. 585/2019 R.G.;
- b)** gli interessi di cui all'articolo 1284 comma 4 c.c., maturati dalla data della domanda formulata nel giudizio n. 585/2019 R.G. sino alla data di sottoscrizione del presente accordo,

e dichiara che null'altro ha a pretendere dalla Provincia per i su indicati titoli e le ragioni di cui al presente articolo, intendendosi quietanziate, come previsto nel precedente punto 2.3, le fatture ivi indicate.

*

ARTICOLO 4

Con la conclusione del presente accordo le Parti si impegnano a porre in essere tutto quanto necessario al fine di pervenire

alla definitiva estinzione dei Giudizi di appello n. 286/2024 e n. 287/2024 attualmente pendenti, con integrale compensazione delle spese di giudizio e, pertanto, convengono quanto segue.

4.1 Con la conclusione del presente accordo PMC rinuncia espressamente, a spese compensate, al Giudizio di appello n. 286/2024 R.G. con il quale ha proposto appello avverso la Sentenza n. 77/2024 del Tribunale di Padova.

In particolare, la rinuncia a spese compensate al Giudizio di appello n. 286/2024 R.G. verrà notificata alle altre parti del giudizio a mezzo posta elettronica certificata e depositata in giudizio entro e non oltre il termine di 5 giorni dalla data di conclusione del presente accordo (comunicando sempre via pec alle altre parti l'intervenuto deposito della suddetta rinuncia notificata).

MAG e la Provincia di Padova si impegnano a notificare alle altre parti e a depositare nel Giudizio di appello n. 286/2024 R.G. apposito atto di accettazione della suddetta rinuncia, a spese compensate, entro e non oltre il successivo termine di 5 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'intervenuto deposito della suddetta rinuncia notificata.

4.2 Con la conclusione del presente accordo MAG rinuncia espressamente, a spese compensate, al Giudizio di appello n. 287/2024 R.G. con il quale ha proposto appello avverso la Sentenza n. 77/2024 del Tribunale di Padova.

In particolare, la rinuncia a spese compensate al Giudizio di appello n. 287/2024 R.G. verrà notificata alle altre parti del giudizio a mezzo posta elettronica certificata e depositata in giudizio entro e non oltre il termine di 5 giorni dalla data di conclusione del presente accordo (comunicando sempre via pec alle altre parti l'intervenuto deposito della suddetta rinuncia notificata).

MAG e la Provincia di Padova si impegnano a notificare alle altre parti e a depositare nel Giudizio di appello n. 287/2024 R.G. apposito atto di accettazione della suddetta rinuncia, a spese compensate, entro e non oltre il successivo termine di 5 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'intervenuto deposito della suddetta rinuncia notificata.

4.3 Con la conclusione del presente accordo la Provincia di Padova rinuncia espressamente:

- a spese compensate sia all'appello incidentale proposto nel Giudizio di appello n. 286/2024 R.G. che all'appello incidentale proposto nel Giudizio di appello n. 287/2024 R.G.;
- alle spese di lite, anche per il giudizio n. 474/2016 R.G. di cui in premesse, poste dalla Sentenza n. 77/2024 del Tribunale di Padova a favore della Provincia e a carico di M.A.G. Costruzioni s.r.l. e di P.M.C. (Protezione Manufatti Calcestruzzo) s.r.l..

In particolare, la rinuncia della Provincia di Padova a spese compensate all'appello incidentale proposto nel Giudizio di appello n. 286/2024 R.G. e all'appello incidentale proposto nel Giudizio di appello n. 287/2024 R.G. verranno notificate alle altre parti del giudizio a mezzo posta elettronica certificata e successivamente depositate nei due giudizi entro e non oltre il termine di 5 giorni dall'intervenuto perfezionamento dell'ultima delle due rinunce di cui agli articoli 4.1 e 4.2. che precedono (comunicando sempre via pec alle altre parti l'intervenuto deposito della suddetta rinuncia notificata).

MAG e PMC si impegnano a notificare alle altre parti del giudizio e a depositare sia nel Giudizio di appello n. 286/2024 R.G., sia nel Giudizio di appello n. 287/2024 R.G. appositi atti di accettazione delle suddette rinunce, a spese

compensate, entro e non oltre il successivo termine di 5 giorni dal ricevimento dell'intervenuto deposito della suddetta rinuncia notificata.

4.4 Con la conclusione del presente accordo e il ricevimento delle fatture di cui all'art.2.3 la Provincia di Padova dichiara di non aver null'altro a pretendere nei confronti di MAG e/o di PMC in relazione al Contratto d'appalto.

4.5 Le parti si impegnano a depositare senza ritardo istanza di differimento di udienza e dei termini a ritroso per la comparsa conclusionale e di replica, nel caso la risposta della Provincia non pervenga entro il 14.11.2025.

*

ARTICOLO 5

5.1 Il presente accordo transattivo sarà registrato solo in caso d'uso: l'imposta di registro e tutte le spese di registrazione (ivi comprese quelle legate a eventuali sanzioni per tardiva registrazione) saranno a carico della parte il cui inadempimento avrà giustificato l'altra parte a chiedere la registrazione dell'accordo.

ARTICOLO 6

Le comunicazioni di cui al presente atto devono essere inviate ai seguenti indirizzi pec:

Provincia di Padova: protocollo@pec.provincia.padova.it

M.A.G. COSTRUZIONI S.R.L.: magcostruzioni.srl@legalmail.it e
Avv. Antonio Lovisetto:

antonio.lovisetto@ordineavvocatipadova.it

P.M.C. (PROTEZIONE MANUFATTI CALCESTRUZZO) S.R.L.:
pmcresine@pec.it e Avv. Paolo Miele jr:
paolo.melejr@ordineavvocativicenza.it

Si allegano alla presente

a) copia della fattura di MAG 227/2014 del 9.6.20214

b) bozza della fattura di MAG del 2025

c) bozza della fattura di MAG del 2025

Padova, 13.11.2025

MAG COSTRUZIONI S.R.L. Avv. Antonio Lovisetto

P.M.C. (PROTEZIONE MANUFATTI CALCESTRUZZO) S.R.L.

Avv. Paolo Mele jr e Avv. Katia Doppieri

Provincia di Padova



Spettabile
PROVINCIA DI PADOVA
 Piazzetta Virgilio Bardella n.2
 35131 Padova
 P.I. 00700440282
 C.F.80006510285

M.A.G. COSTRUZIONI Srl

Via Livello,48-50

35139 PADOVA

info@magcostruzioni srl.it

P.Iva: 00223970286

Fattura Proforma**Data**

06/11/2025

Riferimento : "Preventivo di spesa per l'esecuzione di ripristino danni presso l'Istituto Gramsci in via Canestrini n. 78/1 a Padova" redatto da MAG in data 14.7.2014
 alla successiva determinazione n. 2071 in data 16.7.2014

Descrizione	Imponibile	Iva	Netto a Pagare
Ripristino danni presso l'Istituto Gramsci in via Canestrini n.78/1 a Padova	€ 19.924,91	€ 1.992,49	€ 19.924,91

Iva	10%	Imponibile € 19.924,91	Imposta € 1.992,49
-----	-----	---------------------------	-----------------------

Totale € 21.917,40

Netto a pagare € 19.924,91

BANK DETAILS

Company	M.A.G. COSTRUZIONI SRL
Bank Name	BNL
Address:	Piazza Insurrezione, 6-35139 Padova
SWIFT/BIC:	BNLIITR18CZ
IBAN:	IT26Z0100512100000000027966



Spettabile
PROVINCIA DI PADOVA
Piazzetta Virgilio Bardella n.2
35131 Padova
P.I. 00700440282
C.F.80006510285

MAG COSTRUZIONI S.R.L
Vie del Livello,48/50
35139 PADOVA
info@magcostruzioni srl.it
P.Iva: 00223970286

Fattura Proforma
Data 06/11/2025

Riferimento : realizzazione di ulteriore pluviale sulla copertura dell'Istituto "Cornaro" di Padova, redatto da MAG in data 9.6.2014
ed alla successiva determinazione n. 2278 in data 19.8.2014 della Provincia di Padova

Descrizione	Imponibile	Iva	Netto a Pagare
Realizzazione di ulteriore pluviale sulla copertura dell'Istituto Cornaro di Padova	€ 6.292,00	€ 1.384,24	€ 6.292,00

Iva	22%	Imponibile € 6.292,00	Imposta € 1.384,24
Totale			€ 7.676,24
Netto da pagare			€ 6.292,00

BANK DETAILS

Company	M.A.G. COSTRUZIONI SRL
Bank Name	BNL
Address:	Piazza Insurrezione, 6-35139 Padova
SWIFT/BIC:	BNLIITR18CZ
IBAN:	IT26Z0100512100000000027966



Provincia di Padova

UFFICIO LEGALE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di DECRETO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE I.E. n. 3602 /2025 del Ufficio UFFICIO LEGALE ad oggetto: **CORTE DI APPELLO DI VENEZIA. RG 286/2024, RG 287/2024. APPROVAZIONE TESTO DI ACCORDO TRANSATTIVO TRA LA PROVINCIA DI PADOVA E LE DITTE MAG COSTRUZIONI SRL E PMC SRL** si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Padova, 04/12/2025

Sottoscritto dal Dirigente
(NICASTRO FRANCO)
con firma digitale



Provincia di Padova

Ufficio SPESA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta di DECRETO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE I.E. n. 3602 /2025 del Ufficio UFFICIO LEGALE ad oggetto: **CORTE DI APPELLO DI VENEZIA. RG 286/2024, RG 287/2024. APPROVAZIONE TESTO DI ACCORDO TRANSATTIVO TRA LA PROVINCIA DI PADOVA E LE DITTE MAG COSTRUZIONI SRL E PMC SRL** si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Padova, 05/12/2025

Sottoscritto dal Dirigente
(CREMONESE MASSIMO)
con firma digitale



Provincia di Padova

AREA SEGRETERIA GENERALE

VISTO di CONFORMITA'

In ordine alla proposta di DECRETO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE I.E. n. 3602 /2025 del Ufficio UFFICIO LEGALE ad oggetto: **CORTE DI APPELLO DI VENEZIA. RG 286/2024, RG 287/2024. APPROVAZIONE TESTO DI ACCORDO TRANSATTIVO TRA LA PROVINCIA DI PADOVA E LE DITTE MAG COSTRUZIONI SRL E PMC SRL**, se ne attesta la conformità in osservanza alle disposizioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Padova, 10/12/2025

Sottoscritto dal Dirigente
(CHIANESE CLAUDIO)
con firma digitale